

2139/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE

RG. 326/10
Cron. 2009
Rep. 2449
Rel. Cristiano
oggetto della

in persona di:
dott. Marzia Consiglio
dott. Margherita D'Amore
dott. Pasquale Cristiano
ha pronunciato la seguente

Presidente
Consigliere
Consigliere rel.

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al 326/2010 con oggetto "indennizzo assicurativo" riservata per la decisione coi termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ., alla udienza del 3-2-2015

tra

Salvatore,* rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Liguori e Tiziana Conte presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Esedra Ed. Edilforum Is. F 10 Centro Direzionale *CFI.

appellante

e

S.p.A. Sasa Assicurazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta e difesa dall'avv. Mario Tuccillo presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via S. Tommaso d'Aquino n. 15

appellata

nonché

S.p.A. Milano Assicurazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, incorporante per fusione dal 31-12-2008 la S.p.A. Sasa Assicurazioni, corrente in Milano alla via Senigallia n. 18/2

appellata contumace

CONCLUSIONI

appellante: in riforma della impugnata sentenza, ritenere che l'appellata, con l'atto di nomina e mandato dei periti, ha rinunciato ad avvalersi della prescrizione del diritto dell'appellante; rigettare la eccezione di prescrizione; accogliere per l'effetto la domanda dell'appellante, dichiarando l'inadempimento della appellata, il debito di valore delle stessa e dichiarando abusiva ex art. 1469 bis cod. civ., oggi art. 33 del decreto legislativo n. 206 del 2005 la clausola contrattuale con cui si demanda in caso di contrasto tra le parti la liquidazione del danno ad un collegio peritale ponendo una parte dei costi della procedura a carico dell'assicurato, e condannando l'appellata al pagamento in favore dell'appellante dell'importo concordato dal collegio peritale di € 6.971,28, oltre rivalutazione monetaria in base agli indici istat dal 12-0-97 al deposito della emananda sentenza definitiva, nonché lucro cessante sotto forma degli interessi

Mer

1/11

nella misura di giustizia anno per anno sulle somme via via rivalutate dall'evento alla emananda sentenza definitiva, o quantomeno oltre interessi, ovvero in via gradata interessi moratori dal 12-9-97 o dalla data ritenuta di giustizia al soddisfo e maggior danno da svalutazione monetaria di cui all'art. 1224, comma 2, cod. civ., nella misura pari alla differenza a decorrere dalla data di insorgenza della mora tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore ai 12 mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284, comma 1, cod. civ. o nella misura ritenuta di giustizia; dell'ulteriore danno da ritardo sotto forma di interessi su tutte le somme così determinate dal deposito della emananda sentenza definitiva al soddisfo; dell'importo di € 2.214,17 per tutti i costi che l'istante ha sostenuto e dovrà comunque sostenere per l'assistenza tecnica in sede stragiudiziale, oltre interessi moratori dal 27-10-94 o dalla data ritenuta di giustizia, al soddisfo e maggior danno da svalutazione monetaria di cui all'art. 1224, comma 2, cod. civ. nella misura pari alla differenza a decorrere dalla data di insorgenza della mora tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore ai 12 mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284, comma 1, cod. civ. o nella misura ritenuta di giustizia; in via subordinata condannare l'appellata al pagamento del suddetto importo di € 6.971,28 oltre, nei limiti dell'ingiusto arricchimento, la correlativa diminuzione patrimoniale subita in misura da determinarsi secondo giustizia; in via ancor più subordinata condannare l'appellata al pagamento delle somme maggiori o minori di giustizia, oltre rivalutazione monetaria in base agli indici istat dall'evento al soddisfo, nonché lucro cessante sotto forma degli interessi nella misura di giustizia anno per anno sulle somme via via rivalutate dall'evento al soddisfo o quantomeno oltre interessi anno per anno su tutte le somme dovute via via rivalutate dall'evento al soddisfo; il tutto in ogni caso indipendentemente dai limiti del massimale di polizza ed eventualmente previa declaratoria di mala gestio; in caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave condannare l'appellata al risarcimento ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. del danno patrimoniale e non patrimoniale nella misura di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e lucro cessante come in precedenza richiesti; condannare l'appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari oltre che della fase stragiudiziale anche del giudizio di primo grado e del presente gravame, oltre spese generali, con distrazione; appellata: confermare l'impugnata sentenza, vinte le spese del grado, ovvero, in caso di accoglimento dell'appello nei limiti della somma offerta in via conciliativa, compensare le spese anche alla luce della riforma dell'art. 91 cod. proc. civ.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 21 ed il 26 gennaio 2010 Salvatore ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, 167/2010, depositata il 8-1-2010, non notificata, con cui è stata rigettata la sua domanda, proposta con atto di citazione notificato il 14-3-2006, di condanna della S.p.A. Sasa Assicurazioni al pagamento dell'indennizzo dovuto in forza della polizza 30992344.4 con decorrenza dal 11-4-97 al 11-4-98, oltre il risarcimento del danno, a seguito del furto della autovettura di sua proprietà targata Roma 7A5581 verificatosi in Napoli il 12-9-97. Ha ritenuto il primo giudice fondata la eccezione di

Heh

24

prescrizione del diritto azionato dedotta dalla convenuta Sasa, rilevata la decorrenza del termine annuale di cui all'art. 2952, comma 2, cod. civ., tra il 13-9-97 (data di spedizione della missiva con cui l'assicurato aveva comunicato l'avvenuto furto all'assicuratore) e il 15-9-98 (data in cui era pervenuta all'assicuratore la missiva del 10-9-98 con cui l'assicurato aveva introdotto la procedura della perizia contrattuale per la quantificazione del dovuto). Il primo giudice ha dichiarato la inammissibilità della azione di arricchimento senza causa proposta dall'attore in via subordinata e compensato per l'intero le spese. L'appellante ha affidato il gravame a tre articolati motivi lamentando l'accoglimento della eccezione di prescrizione ad onta della tardiva costituzione della convenuta; in via subordinata, la qualificazione in termini di eccezione di prescrizione del mero invito formulato dall'assicuratore a fornire la prova della interruzione della prescrizione; in via subordinata l'accoglimento della eccezione di prescrizione nonostante la nomina e mandato ai periti predisposta dallo stesso assicuratore il 6-12-2002 e nonostante l'atto interruttivo della prescrizione del 21-7-98, cioè la nomina e mandato ai periti nell'interesse dell'assicurato, fosse stato consegnato a mani dell'assicuratore e da questi ricevuto il 31-7-98 come da timbro a stampa apposto sul documento. Si è costituita la S.p.A. Sasa Assicurazioni - instaurato il contraddittorio in grado di appello anche nei confronti della S.p.A. Milano Assicurazioni, società incorporante per fusione dal 31-12-20008 la S.p.A. Sasa Assicurazioni - contestando la fondatezza del gravame anche sotto il profilo della carenza di documentazione a fondamento della richiesta. All'udienza del 3-2-2015 la Corte ha riservato la decisione all'esito degli adempimenti di cui all'art. 190 cod. proc. civ.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione. Coglie nel segno la deduzione di tardività della eccezione di prescrizione effettivamente sollevata in primo grado dalla convenuta con la comparsa di costituzione depositata alla udienza del 29-6-2006 di cui all'art. 180 cod. proc. civ. fissata in citazione per la prima comparizione delle parti e la trattazione. Non essendo la prescrizione rilevabile di ufficio, la relativa eccezione poteva essere sollevata con la comparsa di costituzione e risposta o comunque entro il termine assegnato ai sensi dell'art. 180, comma 2, cod. proc. civ. nel testo di cui alla legge 353 del 1990; vigente tuttavia quest'ultimo fino al 1-3-2006, laddove, posta la notifica il 14-3-2006 della citazione introduttiva, la costituzione è nella specie intervenuta senza il rispetto del termine di giorni 20 ex art. 166 cod. proc. civ. nella formulazione introdotta, con decorrenza dal 1-3-2006, dall'art. 2 del decreto legge 35 del 2005, convertito nella legge 80 del 2005, per il deposito della comparsa di risposta di cui all'art. 167 cod. proc. civ. (che deve contenere tra l'altro a pena di decadenza, ai sensi del comma 2, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio). Giova precisare come nel regime delle preclusioni dettato dalle novelle per il procedimento ordinario, ispirato alla ratio di garantire la celerità e la concentrazione dei procedimenti civili, le relative violazioni - tra cui quella che qui occupa, non eccipita in primo grado dall'odierno appellante - sono pregiudizievoli non di un mero interesse privato, ma dell'interesse pubblico a scongiurare il protrarsi dei tempi processuali e come tali sono rilevabili

Meh

34

d'ufficio dal giudice anche in sede di impugnazione, salva la eventuale formazione del giudicato implicito.

Nel merito, si rileva che la convenuta ha sottolineato in primo grado "che non vi è alcuna opposizione al versamento della somma di € 6.971,28 concordata in seguito alla perizia contrattuale, qualora la domanda attorea sia suffragata da idonea documentazione comprovante la legittimità di tale richiesta"; sennonché l'attore ha tempestivamente prodotto in primo grado detta documentazione - cioè quella alla quale l'art. 21 delle condizioni generali subordina il pagamento dell'indennizzo, ovvero la denuncia alla competente Autorità, l'estratto cronologico del PRA e la procura a vendere all'assicuratore, unitamente al decreto di archiviazione del procedimento penale perché ignoti gli autori del reato, nonché alla prova della titolarità del veicolo e del relativo possesso sin dal 17-2-97 giusta verbale di vendita attinente al compendio della procedura concorsuale iscritta al n. 257/96 presso il Tribunale Napoli - laddove è documentata e non controversa la esistenza al 12-9-97 dell'obbligo indennitario non adempiuto; senza peraltro sottacere per completezza il tenore del "verbale definitivo di perizia contrattuale" nella parte in cui lo stesso perito nominato dall'assicuratore segnala la produzione il 15-3-2004 della "documentazione di rito volta all'ottenimento dell'indennizzo".

Va disattesa tuttavia la domanda per il conseguimento anche della somma di € 2.214,17 di cui alla "parcella stragiudiziale" del 27-10-2004, avendo correttamente dedotto la convenuta in primo grado, in aderenza all'art. 10 delle condizioni generali, che "la clausola contrattuale con cui si demanda la liquidazione del danno da furto ad un collegio peritale diviene operativa soltanto in caso di contrasto tra le parti in relazione al quantum del risarcimento pertanto ogni attività compiuta in sede stragiudiziale dovrà essere corrisposta dall'assicurato ai propri difensori". Va rilevato peraltro, premesso che la procedura della perizia contrattuale è stata attivata dallo stesso appellante sin dal 15-9-98, come nulla allegi l'appellante a sostegno del generico assunto in primo grado che "tutti i predetti costi", consistenti in competenze e onorari maturati dal difensore correlativamente alle attività in cui normalmente si articola la perizia contrattuale, "si sarebbero potuti senz'altro evitare se la S.p.A. Sasa Assicurazioni e Riassicurazioni avesse avuto un comportamento improntato alle regole della correttezza diligenza e buona fede". Va esclusa anche la pretesa natura "abusiva" della cennata clausola all'art. 1469 bis cod. civ., introdotto dall'art. 25 della legge 52 del 1996, giacché non riconducibile la stessa ad alcuna delle clausole che si presumono vessatorie né tale da determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

È consolidato il principio che "in tema di assicurazione conto i danni, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, assolvendo una funzione reintegratoria della perdita subita del patrimonio dell'assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento,

Hel

4 h

degli interessi moratori o del maggior danno ex art. 1224 cod. civ.” (Cass. 10488/2009). È noto che “quando un illecito contrattuale determina la perdita di una somma di denaro, il relativo debito risarcitorio rappresenta un debito di valuta, soggetto al principio nominalistico e alla disciplina di cui all’art. 1224 cod. civ. Conseguentemente la sopravvenuta svalutazione monetaria rileva solo se il creditore allega e dimostra che la stessa gli ha arrecato un danno maggiore di quello compensato degli interessi legali” (Cass. 6537/95). Tuttavia non ha soddisfatto l’appellante detto onere probatorio, laddove “in caso di inadempimento o di ritardato adempimento di un’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro - assoggettata, in quanto tale, alla disciplina dell’art. 1277 cod. civ. - la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta solo a condizione che il creditore allegghi e dimostri, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, cod. civ., l’esistenza del maggior danno derivante dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora, non compensato dalla corresponsione degli interessi legali nella misura predeterminata dall’art. 1224, comma 1, cod. civ., rimanendo comunque esclusa la possibilità di cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi compensativi” (Cass. 12282/2009).

Si rammenta che “in tema di fusione per incorporazione, l’art. 2504 bis cod. civ. nel testo modificato dal decreto legislativo 6 del 2003, nel prevedere la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato, quale centro unitario di imputazione di tutti i rapporti preesistenti, risolve la fusione in una vicenda non estintiva ma evolutivo - modificativa che comporta un mutamento formale di un’organizzazione societaria già esistente ma non la creazione di un nuovo ente che si distingua dal vecchio, sicché è ammissibile l’appello proposto nei confronti della società incorporata, che, nonostante la cancellazione dal registro delle imprese, sopravvive in tutti i suoi rapporti, anche processuali, alla vicenda modificativa nella società incorporante” (Cass. 244982014); si aggiunge peraltro che il tenore letterale del mandato difensivo conferito allo stesso difensore costituito in grado di appello in calce alla copia notificata della citazione introduttiva in primo grado (“nel presente grado e giudizio”) è agevolmente da intendersi, giusta il riferimento al “giudizio”, esteso ai gradi successivi.

Nulla osta pertanto, in parziale accoglimento dell’appello e per l’effetto in parziale riforma della impugnata sentenza alla condanna della S.p.A. Sasa, stante infatti la persistenza del soggetto non intaccata dalla dedotta vicenda societaria, al pagamento in favore dell’appellante della somma di € 6.971,28, oltre interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata secondo indici Istat dal 12-9-97 (data dell’evento) al 17-10-2004 (data della liquidazione), nonché interessi legali dal 30-11-2004 (data della messa in mora) al soddisfo. È appena il caso di aggiungere che la pronuncia spiega i suoi effetti anche nei confronti della S.p.A. Milano Assicurazioni che l’appellante ha citato in grado di appello allegando e documentando la qualità della stessa di società incorporante per fusione dal 31-12-2008 la S.p.A. Sasa Assicurazioni; laddove la stessa S.p.A. Milano ha precisato con missiva diretta all’appellante che dalla data di effetto della fusione proseguono “negli esatti termini e contenuti” tutti i rapporti giuridici già in corso con la S.p.A. Sasa Assicurazioni.

neh

sh

Segue la condanna della S.p.A. Sasa Assicurazioni, posta la non ravvisabilità delle condizioni di cui all'art. 96 cod. proc. civ., alla rifusione delle spese di entrambi in gradi, liquidate in dispositivo, con attribuzione al richiedente difensore antistatario, laddove ricorrono giusti motivi per compensare le spese del grado tra l'appellante e la S.p.A. Milano Assicurazioni anche in considerazione della non indispensabile chiamata in causa della stessa.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Salvatore avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, 167/2010, depositata il 8-1-2010, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello e per l'effetto in parziale riforma della impugnata sentenza condanna la S.p.A. Sasa al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 6.971,28, oltre interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata secondo indici istat dal 12-9-97 al 17-10-2004, nonché interessi legali dal 30-11-2004 al soddisfo; condanna la S.p.A. Sasa alla rifusione delle spese del doppio grado in favore dell'appellante che liquida per il primo grado in complessivi € 3.500,00, di cui € 300,00 per esborsi, € 1.700,00 per diritti e € 1.500,00 per onorari e per il secondo grado in complessivi € 3.500,00, di cui € 250,00 per esborsi e € 3.250,00 per compenso professionale, oltre iva, ca e rimborso forfetario, con attribuzione; compensa le spese del grado tra l'appellante e la S.p.A. Milano; conferma nel resto l'impugnata sentenza.

Napoli 5-5-2015

Il Consigliere relatore

Pezzuolo

Il Presidente

M. el

